

30 MAGGIO 2019

DETERMINAZIONE N. 91

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: **SETTORE ASSICURAZIONI: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO A MARSH S.P.A.**

Premesso che

è notevole la vastità e la complessità delle competenze in ambito immobiliare e assicurativo, così come sono continue le evoluzioni giurisprudenziali e legislative che rendono difficile provvedere alla revisione di alcuni rischi e alla definizione delle clausole di assicurazione in relazione alla particolarità del rischio da assicurare.

In seguito a gara per l'affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Provincia autonoma di Trento, con determinazione n. 119 di data 19 aprile 2012 Opera ha provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 26 bis della l.p. 23/1990 e ss.mm. (ora abrogato) e con decorrenza 30 giugno 2012 – 29 giugno 2015, il servizio di consulenza e brokeraggio all'Associazione temporanea tra le imprese Marsh S.p.a., Eurorisk s.r.l. e Sapri broker s.r.l..

All'approssimarsi della scadenza del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, il Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia, con determinazione n. 8 di data 30 gennaio 2015 ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia Autonoma di Trento, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Poiché l'articolo 26 bis della l.p. 23/1990 è stato abrogato dalla l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (*legge finanziaria provinciale 2015*), Opera non ha potuto aderire al contratto della Provincia.

Con determinazione 115 dd. 14 maggio 2015 Opera ha pertanto affidato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 e l.p. 23/1990 e ss.mm., a Marsh S.p.a., con sede in Milano, viale Bodio 33, C.F. e P. I.V.A. 01669952015, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 giugno 2015, eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre annualità, dando atto che il servizio non comporta oneri a carico dell'Ente, in quanto il broker percepisce, per il tramite delle compagnie di assicurazione, con le quali Opera stipulerà le coperture assicurative, una provvigione pari al 5,00%.

Con determinazioni n. 66 dd. 24 marzo 2016 e n. 93 dd. 6 aprile 2017, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato sottoscritto dalle parti, è stato prorogato il servizio fino al 30 giugno 2019.

L'ente intendeva esperire un confronto concorrenziale per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Come si evince dal Programma biennale degli Acquisti di forniture e servizi 2019-2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Opere pubbliche –atti di programmazione delle opere pubbliche, l'Ente aveva previsto una serie di gare da esperire avvalendosi di APAC (Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti) quale centrale di committenza e per tali gare ha inoltrato il relativo fabbisogno.

A febbraio 2019 APAC ha pubblicato diversi bandi di abilitazione al Mercato elettronico provinciale (Mepat) e pertanto l'Amministrazione, in adempimento a quanto previsto nelle Direttive agli enti strumentali per l'anno 2019, non ha più la possibilità di avvalersi di tale struttura.

Gli uffici dell'Ente si sono pertanto trovati a dover gestire in autonomia più gare di quante erano state programmate, dando priorità a quei confronti per servizi finalizzati alla sicurezza dell'utenza e a garantire la continuità dei servizi all'utenza (es.: servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria, di custodia e antincendio).

Pertanto, dato l'approssimarsi della scadenza del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, nell'impossibilità di riuscire a predisporre gli atti per un confronto concorrenziale a causa dell'eccessivo carico di lavoro degli uffici per le ragioni sopra esposte;

visto il limitato volume di affari relativo alle polizze assicurative che l'Ente sottoscrive annualmente, da cui si evince un valore presunto contrattuale per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di circa € 2.900,00 annui calcolato sulla base degli importi liquidati alle compagnie di assicurazione negli ultimi sette anni, risultanti dai dati contabili in possesso dell'Ente;

visto quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4 che al paragrafo 3.7 prevedono la possibilità di derogare al principio della rotazione in caso di affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

accertato che l'importo contrattuale presunto per l'affidamento di un anno, eventualmente prorogabile di mesi sei (prudenzialmente, per garantire la chiusura del futuro confronto concorrenziale), seppure sommato al precedente incarico, non eccederebbe la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea,

verificata la disponibilità di Marsh S.p.a. alla continuazione del servizio (prot. n. 2636 dd. 17 maggio 2019 e n. 2668 di data 20 maggio 2019), mantenendo invariate le condizioni fino ad ora in essere;

considerata la soddisfazione per la qualità del servizio erogato fino ad oggi da Marsh S.p.a. e la conoscenza che la società medesima ha delle peculiarità dell'Ente,

con il presente provvedimento si propone di affidare, ai sensi dell'art. 21, c. 2 lett. h) e c. 4 della l.p. 23/1990, nelle more della predisposizione degli atti di gara, il servizio di consulenza e brokeraggio per un confronto concorrenziale per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile di mesi sei a Marsh s.p.a. prevedendo una provvigione pari al 5% a carico delle compagnie assicurative con cui l'Ente sottoscriverà i relativi contratti di assicurazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”; titolo breve “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 01 dicembre 2017 “*Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2018 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia*”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto espresso in premessa, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a Marsh s.p.a., con sede in Milano, viale Bodio n. 33 C.F. e P.IVA 01699520159, per il periodo di anni uno, a decorrere dal 30 giugno 2019 fino al 29 giugno 2020, eventualmente prorogabile di mesi sei, come da schema di contratto allegato (all. 1);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Opera Universitaria;
3. di stabilire che il compenso per il servizio di cui al punto 1) è a carico delle compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei servizi assicurativi dell’Opera Universitaria, ed è pari al 5% dei premi;
4. di prendere atto che Opera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di eventuali convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Impresa, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative;

5. di provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari una volta individuate le compagnie assicurative.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(EB/ev)